

Il sindacato della Corte dei conti in sede di parifica come strumento circostanziato di tutela di interessi erariali adespoti

Sommario: 1. *Premessa.* – 2. *La Corte dei conti giudice a quo in sede di parifica.* – 3. *Equilibri finanziari e obbligo di copertura: i confini disegnati dalle sentenze n. 196/2018 e nn. 138 e 146/2019.* – 4. *Il contenuto dell’ordinanza del 16 maggio 2019, n. 170 con cui la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, nel giudizio di parificazione dei rendiconti generali della Regione Abruzzo per gli esercizi finanziari 2014 e 2015, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della l. reg. Abruzzo 4 luglio 2015, n. 19, recante “Interventi in favore della Società abruzzese aeroporto (Saga s.p.a.)”.* – 5. *La declaratoria di manifesta inammissibilità delle questioni sollevate pronunciata dalla Corte costituzionale con ordinanza del 30 luglio 2020, n. 181.* – 6. *Riflessioni conclusive: la Corte dei conti quale custode specializzato nella tutela degli interessi erariali adespoti.*

1. Premessa

Con l’ordinanza in commento, il giudice delle leggi ha confermato – *a contrario*, con declaratoria di manifesta inammissibilità – il proprio orientamento sui confini della legittimazione del giudice contabile a sollevare questioni di legittimità costituzionale in sede di parifica, così offrendo continuità alle sentenze n. 196/2018, e nn. 138 e 146/2019.

Il presente contributo costituisce pertanto l’utile occasione, da un lato, per rimarcare il campo di detti confini legittimanti, traendo spunto dalla recente ordinanza del 30 luglio 2020, n. 181, la quale ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione sollevata dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, nel giudizio di parificazione dei rendiconti generali della Regione Abruzzo per gli esercizi finanziari 2014 e 2015, in relazione agli artt. 1 e 2 della l. reg. Abruzzo 4 luglio 2015, n. 19, recante “Interventi in favore della Società abruzzese aeroporto (Saga s.p.a.)”, dall’altro, esso intende offrire al lettore un momento di riflessione sulla delicata triade “equilibrio di bilancio, obbligo di copertura e tutela degli interessi erariali adespoti”, nella misura in cui il filone interpretativo inaugurato dal giudice delle leggi sulle disposizioni di carattere finanziario ancora la tutela della sana gestione finanziaria alla garanzia del nucleo fondamentale dei diritti.

2. La Corte dei conti giudice a quo in sede di parifica

È ormai acquisito nella giurisprudenza costituzionale il dato che, per poter sollevare questioni di legittimità costituzionale in sede di giudizio di parifica, la Corte dei conti debba previamente individuare le disposizioni di legge che determinano effetti non consentiti dai principi posti a tutela degli equilibri eco-

nomico-finanziari e di tutti gli altri precetti che custodiscono la sana gestione finanziaria (1).

Compito della Corte dei conti in sede di parifica del rendiconto generale della regione è dunque quello di garantire la legalità degli atti adottati attraverso un controllo preordinato essenzialmente alla verifica della tenuta complessiva del rendiconto, in termini di veridicità e attendibilità dei saldi e di sostenibilità in concreto degli equilibri rappresentati anche in visione prospettica, con riferimento ai principi di cui agli artt. 81, 97 e 119 della Carta. Pertanto, non v'è dubbio che rientrino nello spettro del controllo contabile, in sede di parificazione, tutte le disposizioni di legge incidenti sui fatti di gestione rappresentati nel rendiconto. Siamo innanzi a principi che si pongono come “*coordinate giuridico-economiche essenziali ai fini della parificabilità dei rendiconti regionali, non solo in chiave di corrispondenza formale di poste contabili, ma soprattutto in termini di veridicità, attendibilità e sostenibilità di tali risultanze rispetto al conseguimento dell'obiettivo primo, e cioè l'equilibrio effettivo e strutturale del bilancio regionale quale bene della collettività*” (2).

Nella giurisprudenza costituzionale della contabilità pubblica i parametri invocati sono stati sempre circoscritti agli artt. 81 e 119 della Carta, fino a quando con la sentenza n. 196/2018 la Corte costituzionale ha giudicato ammissibili anche questioni apparentemente non riconducibili alle disposizioni di carattere finanziario e contabile.

3. Equilibri finanziari e obbligo di copertura: i confini disegnati dalle sentenze n. 196/2018 e nn. 138 e 146/2019

La peculiarità del giudizio esitato nella sent. n. 196/2018 era infatti costituita dal fatto che il parametro richiamato dal giudice remittente (in quel caso, la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria) era l'art. 117, c. 2, lett. l), Cost., che demanda la disciplina del trattamento giuridico ed economico dei dipendenti pubblici nella “materia ad ordinamento civile” unicamente al legislatore statale (che a sua volta la demanda alla contrattazione collettiva nazionale). Ad avviso del remittente, dunque, la legge regionale (in quel caso l'art. 10 della l. reg. n. 10/2008 istitutiva della Vice-dirigenza e l'art. 2 della l. reg. n. 42/2008

(1) A. Carosi, *Il controllo di legittimità-regolarità della Corte dei conti sui bilanci degli enti territoriali anche alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale*, in F. Capalbo (a cura di), *Il controllo di legittimità-regolarità della Corte dei conti*, Napoli, Editoriale scientifica, 2018, 15-53; M. Bergo, *Nuovi confini del sindacato di controllo della Corte dei conti in sede di parifica e di tutela degli interessi adespoti: commento alle sentenze della Corte cost. n. 196 del 2018 e n. 138 del 2019*, in <www.federalismi.it>, 15 ottobre 2019; M. Luciani, *Generazioni future, distribuzione temporale della spesa pubblica e vincoli costituzionali*, in *Dir. e società*, 2008, 158; G. Rivoecchi, *Controlli della Corte dei conti e incidente di costituzionalità*, in *Dir. pubbl.*, 2017, 366.

(2) Corte conti, Sez. contr. reg. Basilicata, n. 45/2016.

che ne disciplinava la retribuzione) violava l'obbligo costituzionale di copertura consacrato nell'art. 81, c. 3 della Carta (3), non in via diretta ma, come conseguenza di un'altra violazione, ovvero l'invasione regionale di una competenza legislativa esclusiva statale.

Ebbene, in quel caso, la Corte costituzionale con la decisione n. 196/2018 aveva precisato che la violazione dell'art. 117, c. 2, lett. l), Cost., *ridonda* sull'art. 81, c. 3, Cost.; così descrivendo il fenomeno per cui la lesione della sfera di competenza statale si riversava sull'equilibrio della finanza pubblica. In quel caso, il vizio di costituzionalità non colpisce la voce di spesa in via originaria, ma in via derivata, come conseguenza del fatto che quella norma regionale (istitutiva del ruolo e della retribuzione della vice dirigenza regionale) non riceveva nell'ordinamento alcuna copertura giuridica, e perciò neppure finanziaria.

Un'apertura interpretativa significativa, che la Corte costituzionale ha confermato con le sentenze nn. 138 e 146/2019, in fattispecie analoghe a quella scrutinata con successo nel 2018 (in entrambi i casi erano sottoposti al vaglio di costituzionalità alcune disposizioni di leggi regionali – Trentino-Alto Adige e Campania – in materia di trattamento economico dei dipendenti pubblici).

Orbene, non si è mancato di osservare come l'ampliamento dello spettro dei parametri, non solo di quelli implicanti violazioni dirette dei precetti finanziari costituzionalmente rilevanti, ma anche di quelli indiretti, avrebbe potuto sortire l'effetto di una legittimazione potenzialmente indefinita di ricorsi della Corte dei conti, in sede di parificazione, nella sua veste di giudice *a quo* nel giudizio incidentale di costituzionalità (4).

E pur tuttavia, all'indomani della sent. n. 196/2018, pure andava respinta l'idea di una *laegitmatio ad libitum*, ogni volta che si manifesti nel bilan-

(3) Il contenuto della sent. n. 196/2018 si riferisce alla *vetus editio* del c. 4 dell'art. 81, prima della riforma costituzionale del 2012. A tale riguardo, deve essere respinta la tesi secondo cui non si potrebbe far discendere dalla violazione delle norme sul riparto di competenze una violazione dell'obbligo di copertura che peraltro non sarebbe applicabile alle leggi di bilancio. E ciò per l'evidente ragione che già prima della riscrittura dell'art. 81 Cost., il cui nuovo terzo comma prevede che ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri – ivi inclusa la legge di bilancio – deve provvedere ai mezzi per farvi fronte, era pacificamente superata sia in dottrina che in giurisprudenza la tesi della natura meramente formale della legge di bilancio. Cfr., in proposito: A. Brancasi, *Legge finanziaria e legge di bilancio*, Milano, Giuffrè, 1985; P. Laband, *Il diritto al bilancio*, a cura di C. Forte, Milano, Giuffrè, 2007; V. Onida, *Le leggi di spesa nella Costituzione*, Milano, Giuffrè, 1969.

(4) F.S. Marini, *La disomogeneità dei controlli e la legittimazione della Corte dei conti a sollevare questioni di costituzionalità: una giurisprudenza in espansione*, in <www.federalismi.it>, 10 luglio 2019; P. Santoro, *La ridondanza del vizio di incompetenza legislativa nel giudizio di parificazione (Corte costituzionale sentenza n. 196/2018)*, in <www.contabilita-pubblica.it>, 11 marzo 2019.

cio regionale un impatto negativo sulla spesa tale da pregiudicare il saldo finanziario. È opportuno infatti, anche in ragione della recente ordinanza in commento, rimarcare il passaggio espresso nella sent. n. 138/2019 dalla Corte costituzionale. Il Giudice delle leggi ha espressamente confinato il sindacato di costituzionalità a quelle disposizioni che risultino “eziologicamente collegate alla decisione di parificazione” (5), determinando espressamente l’inammissibilità di ogni questione che non riguardi la funzione di parificazione, ovvero di tutto ciò che non spiega “alcun effetto giuridico nei confronti delle spese sottoposte a parificazione” (6).

Breve: senza ricaduta-ridondanza sulla parificazione non c’è legittimazione. È questo il filtro non presente nel contenuto dell’ordinanza del 16 maggio 2019, n. 170 con cui la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, nel giudizio di parificazione dei rendiconti generali della Regione Abruzzo per gli esercizi finanziari 2014 e 2015, aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 l. reg. Abruzzo 4 luglio 2015, n. 19, recante “Interventi in favore della Società abruzzese aeroporto (Saga s.p.a.)” e che, giusta la sua mancanza, ha condotto la Corte costituzionale a ritenere, con l’ordinanza n. 181 del 30 luglio 2020, la questione sollevata manifestamente inammissibile.

4. Il contenuto dell’ordinanza del 16 maggio 2019, n. 170 con cui la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, nel giudizio di parificazione dei rendiconti generali della Regione Abruzzo per gli esercizi finanziari 2014 e 2015, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del-

(5) Corte cost. n. 138/2019, Considerato in diritto: “4. Prima di procedere all’esame della rilevanza delle questioni sollevate con le ordinanze in esame, occorre, tuttavia, individuare il *petitum sostanziale delle predette*, dal momento che non tutte le disposizioni censurate risultano eziologicamente collegate alla decisione di parificazione. Il percorso argomentativo dei giudici a quibus evidenzia come, ai fini della parificazione, le disposizioni rilevanti siano quelle provinciali e regionali – sopravvenute dopo la precedente disapplicazione, da parte della medesima Corte dei conti, dei contratti collettivi nelle parti contemplanti le contestate erogazioni – che impongono di validare, ai fini della determinazione del risultato di amministrazione e del sindacato di legittimità della spesa, le partite che contengono le somme inerenti alla elargizione delle indennità prive del requisito sinallagmatico e ai conseguenti oneri di natura pensionistica. Ed è proprio questo profilo eziologico della rilevanza che deve essere scrutinato. In concreto, le norme che rivestono tale pregiudizialità sono le seguenti: [...] Evidenti ragioni sistematiche inducono, pertanto, a circoscrivere il *petitum* a quella parte della legislazione in grado di condizionare direttamente la decisione delle Sezioni riunite della Corte dei conti”.

(6) Corte cost. n. 138/2019, Considerato in diritto: “5. [...] Da quanto evidenziato deriva inequivocabilmente l’inammissibilità delle questioni sollevate nei riguardi di disposizioni antecedenti all’ultimo contratto collettivo di comparto, poiché esse non spiegano alcun effetto giuridico nei confronti delle spese sottoposte a parificazione [...]”.

la l. reg. Abruzzo 4 luglio 2015, n. 19, recante “Interventi in favore della Società abruzzese aeroporto (Saga s.p.a.)”

Secondo il remittente abruzzese, gli artt. 1 (Interventi in favore della Saga s.p.a.) e 2 (Riconoscimento del debito nei confronti della Saga s.p.a.) della l. reg. Abruzzo n. 19/2015, nella misura in cui si riflettono, con gli stanziamenti e le implementazioni finanziarie ivi previste, sul capitolo di bilancio denominato “Valorizzazione ed internazionalizzazione dell’aeroporto d’Abruzzo” ex l. reg. 8 novembre 2001, n. 57 e di cui al rendiconto della Regione Abruzzo per l’esercizio 2015, darebbero luogo a un’operazione di ricapitalizzazione integrante la nozione di aiuto di Stato superiore alla soglia “*de minimis*” e senza la necessaria comunicazione preventiva alla Commissione europea ai sensi dell’art. 108 T_{fue}. Pertanto, ad avviso del giudice *a quo*, l’omessa comunicazione rappresenterebbe un vizio di procedura che si riflette sulla legittimità tanto della norma autorizzativa alla sottoscrizione dell’aumento di capitale (art. 1 l. reg. n. 19/2015) quanto di quella attuativa che dispone il riconoscimento del relativo debito fuori bilancio (art. 2 l. reg. n. 19/2015), per contrasto con l’art. 117, c. 1, Cost., in relazione agli artt. 107 e 108 T_{fue}.

Si sarebbe pertanto innanzi a un fenomeno – quello della violazione indiretta di norme finanziarie e contabili – analogo a quello scrutinato nella recente giurisprudenza costituzionale e di cui abbiamo dato conto nel precedente paragrafo.

Secondo il remittente infatti vi è legittimazione qui a sollevare la questione incidentale di costituzionalità in quanto le disposizioni della legge regionale di spesa impugnate si pongono in contrasto coi vincoli derivanti dall’ordinamento europeo (nella specie agli artt. 107 e 108 T_{fue}), che fungono da parametri interposti dell’art. 117, c. 1, Cost., in quanto la violazione dei limiti posti dall’ordinamento europeo in materia di aiuti di Stato avrebbe quale immediata conseguenza la lesione del principio di sana gestione finanziaria e dell’equilibrio di bilancio. In questo contesto, la sezione regionale di controllo della Corte dei conti avrebbe dovuto parificare la predetta posta del rendiconto della Regione Abruzzo in presenza di un dubbio di compatibilità della spesa ivi contemplata coi predetti parametri. Non solo: neppure sarebbe possibile – sottolinea il remittente – alcun sindacato disapplicativo della norma interna incompatibile atteso che gli artt. 107 e 108 T_{fue} non possiedono alcuna efficacia diretta nella qualificazione di una misura come aiuto di Stato compatibile con l’ordinamento europeo. Sicché residua unicamente la legittimazione a sollevare la relativa questione di compatibilità della norma interna con quella europea innanzi alla Consulta, spettando unicamente alla Corte costituzionale il potere di dichiarare non conforme con la Costituzione la legge interna incompatibile col diritto europeo (7).

(7) Cfr., Corte cost. n. 75/2012; n. 227/2010; n. 284/2007.

Ancora, il giudice *a quo* denuncia nella propria ordinanza il contrasto delle norme impugnate con l'art. 136 Cost., e dunque col giudicato costituzionale, atteso che con tali disposizioni la Regione Abruzzo ha riproposto sostanzialmente misure di sostegno finanziario già dichiarate incostituzionali dal Giudice delle leggi con le pronunce n. 249/2014 e n. 299/2013 (8).

Questo in estrema sintesi il contenuto dell'ordinanza n. 170/2019. Per completezza espositiva, deve essere riportato che nel relativo giudizio esitato nell'ordinanza in commento si è costituita la Regione Abruzzo, la quale ha preliminarmente eccepito il vizio di legittimazione del giudice *a quo*, il quale in sede di parificazione del rendiconto regionale è confinato a eventuali contrasti con l'art. 81, c. 4, (9), in relazione a tutte le leggi che determinino veri e propri effetti modificativi dell'articolazione del bilancio dello Stato, per il fatto stesso di incidere, in senso globale, sulle unità elementari dello stesso, e dunque sui capitoli, con riflessi sugli equilibri di gestione; ipotesi che secondo la Regione Abruzzo non sarebbe rinvenibile nel caso in questione.

5. *La declaratoria di manifesta inammissibilità delle questioni sollevate pronunciata dalla Corte costituzionale con ordinanza del 30 luglio 2020, n. 181*

La Corte costituzionale, con ordinanza n. 181 del 30 luglio 2020 ha dichiarato la questione sollevata manifestamente inammissibile.

L'incedere argomentativo della Corte costituzionale poggia sulle precedenti decisioni n. 196/2018 e nn. 146 e 138/2019. Dopo aver giustappunto ricordato che la legittimazione del giudice contabile a sollevare l'incidente di costituzionalità in sede di parifica è limitato alle “*disposizioni di legge che determinano, nell'articolazione e nella gestione del bilancio stesso, effetti non consentiti dai principi posti a tutela degli equilibri economici-finanziari*” e da tutti gli “*altri precetti costituzionali, che custodiscono la sana gestione finanziaria [...] laddove i parametri indicati siano invocati in stretta connessione funzionale con gli artt. 81, 97, primo comma, e 119, sesto comma, Cost. e con gli altri parametri di natura finanziaria della Costituzione*”, il Giudice delle leggi ammonisce che “*diversamente, nel caso di specie, il giudice a quo si è limitato ad indicare la violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 107 e 108 T fue e dell'art. 136 Cost.*”.

Non v'è dunque nell'ordinanza n. 170/2019 alcuna denuncia di diretta lesione dei parametri finanziari e – quel che più conta – neppure la “*concreta connessione funzionale dei parametri evocati in giudizio (artt. 117, primo comma e 136 Cost.) con parametri di natura finanziaria*”. È questo secondo passaggio a porsi in

linea di continuità con la giurisprudenza costituzionale del 2018.

Breve: il vizio di procedura denunciato (*i.e.*: l'omessa preventiva comunicazione alla Commissione europea in materia di aiuti di Stato) non è sufficiente ai fini della declaratoria di incostituzionalità della norma interna se manca l'esplicita menzione del parametro finanziario violato ovvero se manca, come in questo frangente manca, l'argomentazione della connessione funzionale tra questi parametri e quelli di natura finanziaria: non viene in evidenza, ammonisce la Corte costituzionale, la pregiudizialità necessaria tra la definizione del giudizio *a quo* e il processo costituzionale (10).

Non si è innanzi a un vizio che si riflette sul relativo capitolo di spesa, come nei casi scrutinati nel 2018 e nel 2019. Lì era in questione una materia ad ordinamento civile di competenza esclusiva statale (*i.e.*: l'istituzione del ruolo e della retribuzione della vice dirigenza regionale) che si rifletteva sull'equilibrio finanziario della Regione Liguria in quanto l'esondazione dalla sfera di competenza non conferiva alla voce di spesa la necessaria *copertura giuridica* e, per l'effetto, neppure quella finanziaria. Diversamente, nella questione sollevata dalla Regione Abruzzo, il fatto che l'intervento in favore della Saga s.p.a. sia da qualificare come aiuto di Stato che perciò necessita della previa comunicazione alla Commissione europea integra un vizio procedurale inidoneo di per sé a riflettersi sulla violazione dell'obbligo di copertura finanziaria (tanto che lo stesso mittente non individua il parametro finanziario violato come conseguenza della violazione del parametro interposto). Non è sufficiente, altrimenti detto, che la violazione dell'art. 117, c. 1, sia posta in relazione agli artt. 107 e 108 T fue: essa deve riflettersi (*ridondare*) sui precetti di cui agli artt. 81, 97 e 119 della Carta costituzionale.

È una petizione di principio importante, in quanto esclude espressamente dal campo di tutte le questioni astrattamente sollevabili, quelle che non spiegano alcun effetto giuridico *nei confronti delle spese oggetto di parifica*.

6. *Riflessioni conclusive. La Corte dei conti quale custode specializzato nella tutela degli interessi erariali adespoti*

L'ordinanza che in commento sembra dunque confermare il timore del giudice costituzionale di restringere alcune zone d'ombra presenti nell'ordinamento giuridico e in cui insistono sovente interessi adespoti, impossibilitati a giungere al vaglio del controllo costituzionale. Del resto, se da un lato è vero che l'art. 127, c. 2, Cost., conferisce al Governo la facoltà di impugnare una legge regionale eccedente la sua competenza entra sessanta giorni dalla sua pubblicazione, da altro lato è altrettanto vero che il Governo rimane pur

(8) Le richiamate pronunce avevano per oggetto norme regionali abruzzesi concernenti finanziamenti sempre disposti in favore della Saga s.p.a.

(9) Ovvero, terzo comma. Cfr., al riguardo, *supra*, nota 3.

(10) Cfr. Corte cost. nn. 146 e 138/2019; n. 196/2018; n. 213/2008.

sempre *parte in causa*. Di qui il monito con cui la stessa Corte costituzionale ha più volte ricordato che “*nel suo compito di custode della finanza pubblica allargata lo Stato deve tenere comportamenti imparziali e coerenti per evitare che eventuali patologie della legislazione e nella gestione dei bilanci da parte delle autonomie territoriali possa riverberarsi in senso negativo sugli equilibri complessivi della finanza pubblica. In proposito, questa Corte ha già precisato che il coordinamento degli enti territoriali deve essere improntato a canoni di ragionevolezza e di imparzialità nei confronti dei soggetti chiamati a concorrere alla dimensione complessiva della manovra (sent. n. 19/2015)*”(11).

Non v'è dubbio che l'orientamento inaugurato dal Giudice delle leggi di “ammettere al sindacato di costituzionalità i ricorsi in sede di parifica della Corte dei conti anche per criteri che incidono solo in via mediata sull'equilibrio dei bilanci può essere salutata con favore” (12), e ciò soprattutto ove si consideri la complessità delle norme tecnico-contabili, essendo la Corte dei conti un Giudice specializzato e idoneo a individuare le violazioni dei parametri costituzionali.

Del resto, “*gli interessi erariali alla corretta spesa delle risorse pubbliche [...] non hanno, di regola, uno specifico portatore in grado di farli valere processualmente in modo diretto; ovvero le disposizioni contestate non sempre vengono impugnate nei termini dal Governo, che di fatto è l'unico soggetto abilitato a far valere direttamente l'invasione di materie di competenza legislativa statale, divenendo intangibili per effetto della decorrenza nei predetti termini e della decadenza conseguentemente maturata*” (13).

Al tempo stesso, tale legittimazione non è senza confini. Dalla Consulta giunge anche un monito di chiusura. Se il punto di avvio è l'individuazione, da parte della giudice contabile in sede di parifica dei rendiconti regionali, dei parametri che ineriscono alla *giuridicità della copertura*, includendo in tale apertura anche quei parametri (come il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni) riconducibili alla tutela dell'equilibrio dei bilanci anche in via mediata (così dando voce a specifici interessi erariali che altrimenti sarebbero destinati all'oblio processuale), il punto di arresto è rappresentato da ogni questione che non spieghi alcun effetto giuridico nei confronti delle spese sottoposte a parificazione. È questo il limite che ci sembra dover scorgere nella lettura dell'ordinanza n. 181/2020 della Corte costituzionale: la scelta del Giudice delle leggi di ammettere al sindacato di costituzionalità i ricorsi della Corte dei conti in sede di parifica per parametri che solo apparentemente esulano

dalla tutela degli equilibri di bilancio, se da un lato illumina il cono d'ombra di interessi erariali altrimenti adespoti; dall'altro non può qualificare come erariali in senso stretto interessi di diversa natura e che si risolvono *funditus*, come nelle fattispecie di cui agli artt. 1 e 2 della l. reg. Abruzzo n. 19/2015, nella discrezionalità legislativa che il costituente ha riservato alle regioni.

CARLO EFISIO MARRÈ BRUNENGI

(11) Cfr. Corte cost. n. 107/2016, su cui v. L. Mollica Poeta, *L'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione per violazione dell'art. 81 Cost. Riflessioni a margine di Corte cost., sent. n. 107 del 2016*, in <www.osservatorioaic.it>, 31 gennaio 2017.

(12) M. Bergo, *op. cit.*, 8.

(13) Corte cost. n. 138/2019, punto 6 del *Considerato in diritto*.